

Comune di CANELLI
Provincia di Asti



Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

Approvato con DCC n. 13/2014 del 29/04/2014
Modificato con DCC n. 23/2015 del 22/04/2015
Modificato con DCC n. 19/2016 del 27/04/2016
Modificato con DCC n. 4/2017 del 30/01/2017
Modificato con DCC n. 64/2019 del 18/12/2019
Modificato con DCC n. 24/2020 del 30/07/2020
Modificato con DCC n. 58/2022 del 28/12/2022
Modificato con DCC n. 17/2026 del 22/04/2026

INDICE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 4. Articolazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 8. Decorrenza dell'obbligazione tributaria
- Art. 9. Determinazione della base imponibile
- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 12. Utenze domestiche – Numero di occupanti
- Art. 13. Utenze domestiche – Pertinenze
- Art. 14. Utenze domestiche – Riduzioni
- Art. 15. Utenze domestiche – Agevolazioni
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Utenze non domestiche – Riduzioni
- Art. 17bis. Conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico
- Art. 18. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 19. Tariffa giornaliera
- Art. 20. Tributo provinciale
- Art. 21. Dichiarazione
- Art. 22. Funzionario responsabile del tributo
- Art. 23. Accertamento
- Art. 24. Riscossione
- Art. 25. Sanzioni ed Interessi
- Allegato 1. Utenze non domestiche – Classificazione categorie

Art. 1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., le cui disposizioni, ai sensi dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, continuano a trovare applicazione, nonostante l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie

aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i condomini.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4. ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:

- utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione;

- utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5. SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali o porzione degli stessi con altezza inferiore a 1,5 mt.;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, il cui utilizzo sia riservato ai soli praticanti, ad eccezione delle palestre dotate di attrezzi o macchine ginniche, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 7. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del medesimo Decreto (sottoprodotti);
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo Decreto;
- i) i veicoli fuori uso.

I rifiuti di cui ai punti c), d), e), f) devono altresì essere diversi dai rifiuti urbani vale a dire:

- a) dai rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) dai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo Decreto, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) dai rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) dai rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive deicorsi d'acqua;
- e) dai rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) dai rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- g) dai rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

2. Non sono in particolare soggetti alla TARI:

- a) le superfici di produzione degli insediamenti industriali. Sono invece soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma 3;
- b) le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali;
- c) le superfici dei locali e delle aree destinate ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile e della pesca;
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi ed altre superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- e) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano comunque rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente.

3. Non sono soggetto alla TARI anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza nelle aree di produzione di rifiuti speciali. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Nel magazzino devono essere prodotti in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, da smaltire in conformità alla normativa vigente.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
20 – 20.01 – 21	70%
13 – 6.001	dal 50% al 70%

5. Per fruire delle esclusioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti totali prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando per quelli smaltiti fuori dal servizio pubblico la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 8. DECORRENZA DELL'OBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 21 del presente Regolamento.

3. Le variazioni intervenute in corso d'anno che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 21 del presente Regolamento. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Ai sensi dell'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da

misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10. COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

3. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

4. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. ABROGATO.

6. ABROGATO.

Art. 11. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa delle utenze domestiche vengono determinati annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 12. UTENZE DOMESTICHE - NUMERO DI OCCUPANTI

1. Per le utenze domestiche, all'abitazione principale ed alle relative pertinenze come definite nel successivo articolo 13, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza.

2. Nel caso di soggetti residenti che detengono più unità immobiliari in questo Comune, alle unità diverse dall'abitazione principale si applica quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Nel caso di soggetti non residenti, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze, come definite nel successivo articolo 13, viene presuntivamente stabilito in misura pari a 2, salvo che il contribuente dichiari che il proprio nucleo familiare è costituito solo da 1 occupante.

4. Nel caso di coniugi entrambi ospiti presso Case di Riposo, il n. di occupanti è pari ad 1 senza alcuna ulteriore riduzione.
5. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, come definite nel successivo articolo 13, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari a 1.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le variazioni intervenute fino alla data di emissione degli avvisi di pagamento; per le nuove utenze, è quello risultante alla data di apertura della pratica. Le variazioni intervenute successivamente comporteranno il congruaggio della tariffa sulla bollettazione dell'anno successivo a quello della variazione intervenuta.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dall'Ufficio anagrafico comunale e comportano l'adeguamento del tributo a decorrere dal giorno in cui la variazione si è verificata.
8. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dal giorno in cui si è verificata la variazione del numero di componenti.
9. Per gli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, il numero degli occupanti di ogni unità immobiliare verrà presuntivamente stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in misura graduata rispetto ai posti letto.

Art. 13. UTENZE DOMESTICHE – PERTINENZE

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.
2. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

Art. 14. UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, iscritti nell'apposito elenco approvato annualmente dall'ufficio competente, ai fini dell'utilizzo in sito del

alla presentazione, nell'anno precedente a quello di riferimento, di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo.

Art. 15. UTENZE DOMESTICHE – AGEVOLAZIONI

1. Le eventuali esenzioni totali o parziali, saranno applicate ad personam, sulla base del possesso dei requisiti per l'accesso all'assistenza economica, fino alla concorrenza delle somme stanziare dall'amministrazione su appositi capitoli di bilancio.

Art. 16. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del D.P.R. n. 158/1999.

3. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (allegato 1), per ciascuna delle quali sono annualmente individuati dal Consiglio Comunale i coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo.

4. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della C.C.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7 comma 2 lettera a).

Art. 17. UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONI

1. Al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno provveduto direttamente o tramite soggetti autorizzati possono ottenere la riduzione della tariffa variabile, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

2. La quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche sarà ridotta a consuntivo in ragione del rapporto, espresso in percentuale, tra la quantità documentata di rifiuti urbani prodotti e la quantità dichiarata di rifiuti urbani avviati al riciclo, in misura in ogni caso non superiore al 35%. A tal fine, in caso di mancata dichiarazione del quantitativo totale dei rifiuti prodotti, per definire l'esatto ammontare della riduzione, la stessa sarà direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti producibili in base alla categoria tariffaria di appartenenza - individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune - ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti.

3. A decorrere dal 2027, ai fini della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti

strumento telematico in grado di assicurare la certezza e verificabilità dell'avvenuto invio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea istanza attestante le quantità di rifiuti prodotti e la quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente. L'istanza, oltre ai dati identificativi dell'utente e dell'utenza, deve contenere:

- a) l'indicazione della quantità e della tipologia dei rifiuti urbani avviati a riciclo e dei relativi codici EER;
- b) dati sui quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti (non solo quelli avviati al recupero), comprendente anche i quantitativi conferiti al servizio pubblico, distinti per codice EER;
- c) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di riciclo;
- d) i dati identificativi dell'impianto di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

L'omessa presentazione della richiesta e della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

4. L'esatto ammontare della riduzione di cui al precedente comma è determinato dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ciascun esercizio, in funzione delle risorse disponibili e nei limiti di cui al precedente comma 2.
5. La riduzione di cui al comma 2 non è cumulabile con la riduzione prevista per l'abbattimento forfettario di superficie di cui all'art. 7, comma 4 del presente Regolamento e non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal regolamento stesso.
6. Ai locali aventi carattere di bene strumentale all'attività agricola è applicata una riduzione del 10% della quota variabile, a condizione che il possessore della struttura sia iscritto nell'apposito elenco dei contribuenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, come descritto al comma 3 dell'art. 14 del presente Regolamento.

ART 17 BIS - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii, (rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo Decreto) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso Decreto, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici le utenze non domestiche di cui al comma 2 devono darne comunicazione preventiva tramite PEC al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una

dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per - codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers,
 - il soggetto autorizzato all'attività di recupero, con il quale è stato stipulato apposito contratto.
6. Al termine del periodo di uscita dal servizio, comunicato nei termini di cui al comma precedente, la mancata rappresentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 30 giugno dell'anno precedente, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
 7. Le utenze non domestiche che hanno comunicato la scelta di recupero autonomo con le modalità di cui al comma 5 e che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza comunicata, devono darne comunicazione tramite PEC al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 8. Per godere dell'esclusione della parte variabile della tassa l'utente deve obbligatoriamente presentare, a pena di decadenza dal beneficio, al Comune tramite PEC (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e verificabilità dell'avvenuto invio, apposita comunicazione, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, contenente il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà corrispondere al totale di tutti i rifiuti urbani prodotti nel medesimo anno, ivi compresi i rifiuti indifferenziati. La comunicazione dovrà essere corredata da attestazione del produttore sul quantitativo dei rifiuti prodotti e da attestazione della ditta di smaltimento sul quantitativo dei rifiuti avviati a recupero.
 9. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 8 nei termini previsti, ovvero di mancato recupero di tutti i rifiuti prodotti, il Comune procede al recupero dell'intera parte variabile della tassa non corrisposta.
 10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 11. L'esclusione della parte variabile della tariffa si applicherà in via previsionale, salvo quanto previsto dal comma 9.

Art. 18. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 19. TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 7/12/2019, n. 160.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorandola del 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti.
4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20. TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 21. DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione TARI sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
 - inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
 - variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti o delle superfici tassabili;
 - per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare;
 - verificarsi, modificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;

- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
- cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione.

Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni di ARERA e del TQRIF allegato A alla delibera n. 15/2022:

- la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online di cui all'Articolo 19 del TQRIF, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
- le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
- le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online di cui all'Articolo 19 del TQRIF, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
- le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 10.1 del TQRIF, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 10.1 del TQRIF, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

La dichiarazione, regolarmente firmata e corredata da copia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità), è presentata sui modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e deve comunque contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- i dati catastali identificativi dell'immobile e superficie;
- l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
- l'indicazione delle destinazioni d'uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI) e tipologia dei rifiuti prodotti;

- per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi del art. 16 di cui sopra) e tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
- per le utenze domestiche, il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al d.l. n. 201/2011 art. 14 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

Art. 22. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili ai vari tributi, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 23. ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. In caso di omesso o insufficiente versamento risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
12. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
13. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 24. RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento corredati da modelli di pagamento precompilati, che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 3 rate, le cui scadenze potranno essere fissate indicativamente in un periodo compreso tra il 30 aprile e il 15 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.
2. Il tributo comunale relativo all'anno in corso è versato al Comune mediante i modelli di pagamento allegati all'invito di pagamento.
3. Al contribuente che non versi l'intero importo entro l'anno di competenza, potrà essere inviato, con raccomandata A/R, un sollecito di pagamento con avvertimento sanzionatorio. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento del sollecito, qualora perduri l'inadempimento, si provvederà alla riscossione dell'importo secondo le modalità stabilite all'articolo 22 del presente regolamento e dalla normativa vigente.
4. In presenza di morosità pregresse TARI non ancora iscritte a ruolo coattivo, il Comune potrà trattenere l'importo del bonus sociale rifiuti per coprire, in tutto o in parte, il debito pregresso del contribuente come da normativa vigente.
5. In caso di inizio o variazione intervenuta in corso d'anno, il tributo di competenza dell'anno deve essere versato nei termini di cui al comma 1 se la dichiarazione è presentata prima della data di emissione delle bollette di pagamento. Per le dichiarazioni presentate dopo la data di cui al periodo precedente, il tributo dovuto sino a tutta l'annualità in corso, deve essere versato di norma entro le rate ancora utili dello stesso anno.

Art. 25. SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla Legge calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. A tutte le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ALLEGATO 1

al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

Utenze Non Domestiche
Classificazione categorie

1	scuole e istituti in genere, asili
2	studi radiofonici; spettacoli all'aperto, installazioni dello spettacolo viaggiante
3	magazzini senza alcuna vendita diretta
4	servizi ricreativi o per l'igiene e l'estetica della persona, quali palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, scuole di danza
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni, autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani
10	ospedali ed ambulatori, uffici ed altri locali delle u.s.l.
11	uffici e agenzie in genere; uffici di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, mobiliari e immobiliari, pubblicitarie, automobilistiche; onoranze funebri, ricevitorie
12	banche, istituti di credito e studi professionali
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense, birrerie, hamburgerie
24	bar, caffè
25	pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, fiori e piante
28	ipermercati di generi misti
29	banchi di mercato generi alimentari
30	discoteche, night club, sale giochi
1001	sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, religiose, di beneficenza etc. senza scopo di lucro, enti e associazioni sportive
1002	circoli privati
1101	uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali ecc.; stazioni ferroviarie e di autobus
1801	lavanderie, stirerie, sartorie
2001	attività industriali con capannoni di produzione non comprese nella cat. 20
2401	pasticcerie, gelaterie
2501	

2701	pizza al taglio
2702	pescherie
3001	autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private, esclusi box e posti macchina; cabine telefoniche
4001	impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nella cat. 4, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva (eccetto aree asfaltate)
4002	distributori di carburanti ed aree annesse
6001	locali strumentali dell'impresa agricola (ricovero attrezzi, ricovero macchine agricole, ecc.), esclusi i locali adibiti ad abitazioni private e relative pertinenze
6002	aree scoperte costituenti accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, sulle quali si svolga un'attività privata
8001	agriturismi
9001	caserme in genere ed annessi, case di prevenzione
9002	laboratori ed ambulatori di analisi mediche e cliniche, ambulatori veterinari con esclusione di eventuali sale operatorie, case di cura private, centri fisioterapici e rieducazione